

Allegato F

PROGETTO DENOMINATO
“.....”

**SCHEMA DI ACCORDO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ED ALL'UTILIZZO DEI RISULTATI TRA
ORGANISMO DI RICERCA E IMPRESA PARTNER**

tra

1) (di seguito, “**Organismo di Ricerca**”) con sede legale in
....., codice fiscale, nella persona del Direttore del Dipartimento / Altro ruolo
.....(nome del dipartimento/altra articolazione accademica...)
Prof., nato a il C.F.

E

2) (di seguito, “**Impresa partner**”) con sede legale in
....., codice fiscale/partita IVA, nella persona del suo
Rappresentante Legale (*nome e cognome*).....,
titolo..... nato a il C.F.

(di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

- a) con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____, la Regione Toscana ha approvato il *Bando per la realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per l'applicazione di 5G e tecnologie innovative attraverso l'attivazione di assegni di ricerca*, a valere sul Nuovo Piano Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020;
- b) che le Parti intendono collaborare nella realizzazione del progetto di ricerca ai sensi del suddetto Bando e avente per oggetto un progetto dal titolo (nel seguito, “il Progetto”)
- c) che con il presente accordo, le Parti intendono redigere un Accordo avente ad oggetto gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni e la proprietà intellettuale del suddetto progetto di ricerca.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo relativo alla gestione della proprietà intellettuale ed all'utilizzo dei risultati (nel seguito "Accordo").

Art. 2- Oggetto

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti regolano reciprocamente gli aspetti relativi alla proprietà ed all'utilizzo delle proprietà intellettuali derivanti dalle attività di ricerca e prototipali svolte nel suo ambito.

2. L'Accordo non può in nessun modo inficiare i diritti di uso da parte della Regione Toscana ai sensi del paragrafo 23 recante 'Proprietà intellettuale' del Bando, dell'Allegato 1 alla delibera menzionata in epigrafe.

Art. 3 – Risultati (*Foreground*)

1. Ai fini dell'Accordo, per *Foreground* debbono intendersi tutte le risultanze scientifiche, le indicazioni di convalida a livello di proof-of-concept, prodotti software e relazioni tecniche, che siano conseguenza delle attività delle Parti svolte nell'ambito del Progetto.

2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal *Foreground*, nonché i relativi diritti d'accesso, sono attribuiti alle Parti in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i rispettivi contributi al Progetto, al fine di determinare quale delle Parti è titolare di che cosa e identificare eventuali termini di comproprietà. Resta inteso che aspetti quali i termini economici, le condizioni di utilizzo e la durata di utilizzo saranno oggetto di un separato accordo fra le Parti.

3. La Parte titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca e sviluppo ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da essa svolte.

Art. 5 – Durata dell'Accordo

1. L'Accordo si intende con validità a far data dalla firma dello stesso e con scadenza a tre anni dalla conclusione del Progetto.

Art. 6 - Riservatezza

1. Ogni parte sarà libera di divulgare le informazioni di cui è proprietaria purché ciò non danneggi l'applicabilità industriale dei risultati generati collettivamente nel progetto.

2. Ogni Parte sarà invece vincolata per n..... anni¹ dalla conclusione del Progetto a non divulgare le informazioni fornite dall'altra Parte a meno che non sia stata a ciò espressamente autorizzata con consenso scritto o che le informazioni siano divenute di dominio pubblico.

¹ Nella discrezione delle Parti.

Art. 7 - Modifiche

1. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo saranno valide solo se pattuite tra le Parti in forma scritta.

Art. 8 - Cessione

1. Resta inteso che il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 9 - Controversie

1. Le Parti s'impegnano a risolvere tutte le controversie nascenti dal presente Accordo in modo amichevole e secondo correttezza e buona fede.

2. In caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro Unico, designato di comune accordo delle Parti, ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di <città di competenza in base alla sede dell'Organismo di Ricerca>. L'arbitrato si svolgerà nella medesima città. L'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto.

Firma per il l'Organismo di Ricerca

(ruolo del firmatario in seno all'OR)

Per l'Impresa Partner

Il Rappresentante Legale